

ORDINANZA n. 319 del 13 giugno 2020

Oggetto: emergenza Coronavirus. Misure e disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus SARS COVID 2.

IL SINDACO

VISTI tutti i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Liguria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di COVID-19 ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2020; – DPCM dell'8 Marzo 2020;
- il decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- i Dd,Pp.Cc.Mm in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020 e 10/04/2020 tutti rivolti a dettare disposizioni attrattive dei decreti Legge richiamati sopra;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 20/03/2020 “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.108](#)) il **27-04-2020**;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 pubblicato in G.U. serie generale n. 125 del 16/05/2020, art. 1 comma 9;
- Il D.P.C.M. 11 giugno 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020](#));

RICHIAMATE altresì le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale ligure n.ri da 1 a 38, tutte del 2020, inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto sul territorio della Regione Liguria;

TENUTO CONTO dell'obiettivo tracciato dal complesso dispositivo sin qui riassunto, che consiste nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile e limitare la diffusione dell'epidemia Covid-19;

RICHIAMATO l'art. 3 del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ed atteso che la presente ordinanza non introduce misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto, non incide in maniera peggiorativa sulle attività produttive o su quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale e riguarda esclusivamente l'ambito delle attività di competenza comunale, in quanto volta a regolamentare l'accesso ad aree aperte al pubblico;

DATO atto che in capo alle Amministrazioni locali permane la sorveglianza sul territorio comunale, con facoltà di procedere a limitazioni ulteriori per quanto attiene il divieto di accesso ad aree pubbliche sulle quali è difficile procedere a contingentamento degli accessi;

ATTESO che con propria Ordinanza Sindacale n. 317 del 17 maggio 2020 si procedeva ad interdire al pubblico utilizzo le aree sferisterio di località Vene di Rialto e le aree sportive e ricreative nonché l'area picnic poste nelle adiacenze della località Chiesa di Rialto;

DATO atto che con il DPCM del 11 giugno 2020 è consentita l'attività motoria anche dei minori accompagnati purché sia rispettata la misura del distanziamento personale;

VISTO che le Ordinanze Regionali e le linee guida relativamente ai parchi e/o aree giochi consentono l'utilizzo di dette strutture all'aperto purché si provveda al contingentamento nell'accesso ed alla pulizia dei luoghi;

VERIFICATO che le aree relativamente a campo volley e area picnic sono concesse in regime di convenzione alla A.S.D. Polisportiva Rialtese, mentre l'ex sferisterio di loc. Vene è concesso in regime di convenzione al Circolo Ricreativo di San Lorenzo e che pertanto le predette associazioni possono occuparsi della gestione degli impianti a loro affidati sia sotto il profilo della sorveglianza degli accessi che della tutela della salute pubblica ;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in particolare l'art.50;

ORDINA

- La riapertura delle sotto indicate aree sportive e comunque ad uso pubblico ricreativo a far data dalle ore 00.00 del 15 giugno 2020 in parziale revoca della precedente ordinanza sindacale 317 del 17/05/2020 sotto il controllo delle associazioni alle quali è affidata la gestione degli impianti sportivi e ricreativi;
 - 1) sferisterio di località Vene di Rialto ;
 - 2) area campo volley e adiacente area picnic di località Chiesa di Rialto;

DISPONE

A chiunque di osservarla e rispettarla;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line;

l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura/UTG Savona;
- Regione Liguria;
- Responsabili di settore del Comune di Rialto;
- Stazione Carabinieri del Comune di Finale Ligure e Carabinieri Forestali Staz. Di Calice Ligure;
- Polizia Locale "Pollupice";
- A.S.D. Polisportiva Rialtese e Circolo Ricreativo di San Lorenzo.

Che il dispositivo di questa ordinanza sia, inoltre, portato a conoscenza della cittadinanza per mezzo dei consueti canali di comunicazioni.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza, esclusivamente da parte di chi sia leso un suo interesse legittimo, è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Valentina DOGLIO

